

Cass., civ. sez. II, del 9 aprile 2019, n. 9905

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati e il loro accoglimento comporta l'assorbimento delle restanti censure del ricorso incidentale e il ricorso principale.

5. Sono sottratte al potere di disposizione delle parti le controversie inerenti agli status familiari (Cass. n. 14879/2017; n. 13408/1999). Può invece transigersi sugli effetti patrimoniali connessi ad uno status personale (Cass. n. 3938/1955).

Ne discende, che, in presenza di una transazione su ambedue gli aspetti, è applicabile il principio utile per inutile non vitiatur (art. 1419 c.c.).

La nullità della transazione sullo status intanto può inficiare l'accordo anche sugli aspetti patrimoniali connessi, in quanto fra la pattuizione nulle e le altre pattuizioni vi sia una tale connessione inscindibile da non potersi considerare le une senza le altre (Cass. n. 6391/1979).

Nel caso in esame la transazione ha avuto ad oggetto una duplice rinuncia da parte del M in favore degli eredi del genitore: la rinuncia a proseguire il giudizio per il riconoscimento della paternità e la rinuncia all'azione di riduzione che quello status gli avrebbe attribuito.

I diritti di legittima, diversamente da quelli inerenti allo status, dopo l'apertura della successione sono pienamente disponibili (Cass. n. 1373/2009).

Pur in presenza di un oggetto certamente lecito, la corte di merito ha ritenuto nulla l'intera transazione in base al rilievo che non poteva dirsi dimostrato che i contraenti «avrebbero concluso il loro accordo economico per la liquidazione della quota ereditaria pur in assenza delle clausole che disciplinavano la rinuncia all'indisponibile diritto al riconoscimento della paternità».

Insomma la corte ha ravvisato una inscindibile correlazione fra le due rinunce. In questa prospettiva ha considerato la rinuncia a proseguire il giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità conditio sine qua non della transazione, facendone conseguire la nullità dell'intero contratto: se il S avesse rinunciato alla sola azione di riduzione, gli eredi, convenuti in giudizio, non avrebbero corrisposto il controvalore della legittima: «la interdipendenza delle rispettive rinunce, comporta la nullità anche «delle disposizioni di natura patrimoniale da parte degli eredi S a favore del M».

6. Si sa che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione alla stregua delle valutazioni di fatto. Le regole legali di interpretazione sono nello stesso tempo norme giuridiche, la cui violazione da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione (Cass. n. 27136/2017; n. 873/2019).

7. Mentre i diritti ereditari di legittimario, e di erede legittimo in genere, non possono essere disgiunti dalla rivendicazione dello status di congiunto del defunto (senza che occorra che la rivendicazione sia già sfociata in lite), la rinuncia ai diritti ereditari può concepirsi senza pregiudizio rispetto all'accertamento della fonte dai quali essi derivano (nella specie la filiazione), né tanto meno può negarsi un interesse dell'erede (nei cui confronti sia stata avanzata o proseguita la pretesa allo status dopo la morte del genitore) di contentarsi della sola rinuncia ai diritti ereditari.

8. Nella transazione oggetto di causa esistono una molteplicità di previsioni in cui le parti dichiaravano di volere definire, insieme alla lite già pendente sullo status, anche gli aspetti ereditari connessi a quello status. E ciò già a partire dalla premesse dell'accordo, dove si esplicitava la strumentalità

dell'azione di stato rispetto al reclamo dei diritti ereditari: «il sig. M [...] ha convenuto in giudizio gli eredi S ai fini della dichiarazione di paternità naturale [...] anche al fine di partecipare alla divisione ereditaria per la quota di legittima dei beni risultanti dal testamento»; [...] nelle more della procedura il sig. M si è dichiarato disponibile ad accettare, a tacitazione di ogni sua pretesa di natura ereditaria, sia personale che patrimoniale [...] l'importo di € 516.000,00».

Nella parte dispositiva del contratto, in coerenza con le premesse, si prevedeva poi che il pagamento non implicava riconoscimento della fondatezza dell'azione giudiziaria «ovvero della sussistenza della paternità», ma veniva fatto «a tacitazione di qualsiasi pretesa del sig. M di natura ereditaria, sia personale che patrimoniale, nessuna esclusa, nei confronti tanto del sig. S, quanto degli eredi S».

In una ulteriore previsione il sig. S dichiarava di accettare l'importo «a tacitazione di ogni sua pretesa di natura ereditaria» e, in ogni caso, «a saldo e stralcio» di quanto gli sarebbe spettato quale erede legittimo.

Il senso di tale previsione si comprende perché qualora non vi fosse stato il testamento, o comunque nel caso di caso di inefficacia della successione testamentaria, il riconoscimento della filiazione avrebbe comportato che il figlio riconosciuto, in assenza di altri discendenti e del coniuge, fosse il solo successibile ex lege, abilitato in linea teorica ad impugnare il testamento per nullità o annullabilità al fine di incamerare l'intera eredità.

In una ulteriore previsione il sig. S dichiarava ancora «di astenersi e/o rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa e/o diversa azione relativa o comunque connessa con al riconoscimento di paternità [...] e/o alla sussistenza di qualsiasi diritto personale e/o patrimoniale sul patrimonio ereditario del sig. S».

In presenza di tale pluralità di elementi letterali, in linea di principio autonomamente riferibili ai profili ereditari connessi allo status, l'assunto che la definizione transattiva sull'azione di riconoscimento della paternità si poneva in posizione di prevalenza rispetto alla definizione degli aspetti ereditari, così confinati a un contenuto secondario dell'accordo non suscettibile di autonoma considerazione, e quindi travolto dalla nullità della rinuncia a reclamare lo stato di figlio, costituisce petizione di principio in rapporto al primario canone dell'interpretazione letterale (Cass. n. 5595/2914; n. 976/2010).

9. Siffatta interpretazione si pone nello stesso tempo in contrasto con la regola di interpretazione della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.).

Tale regola, applicabile anche in tema di nullità ex art. 1419 c.c. (Cass. n. 23950/2014; n. 27839/2009), impone in questo caso una indagine condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti (Cass. n. 2411/1982; n. 2340/1995).

La corte d'appello, pur sostenendo la nullità radicale dell'accordo, esclude il diritto degli eredi alla ripetizione della somma versata sulla base dell'accordo nullo; correlativamente, sancisce il diritto del legittimario di trattenere quanto ricevuto a tacitazione della legittima.

In questo modo, però, si identifica implicitamente la causa dello spostamento patrimoniale nella mera qualità di legittimario del S e nella dichiarazione di costui, cui ha riconosciuto valore confessorio, che la somma versata dagli eredi e legatari eguagliava quanto gli sarebbe spettato a titolo di legittima.

Ma è facile replicare che il legittimario in quanto tale, in presenza di un testamento che ne sancisce l'esclusione dalla successione, attraverso disposizioni dell'intera eredità in favore di altri, ha il diritto di agire in riduzione contro le disposizioni testamentarie, ma non è chiamato alla successione, né è titolare di un diritto reale attuale sui beni ereditari. È principio acquisito che egli, fino a quando non

abbia esperito vittoriosamente l'azione di riduzione, non ha il diritto di chiedere la divisione (Cass. n. 28632/2011; n. 368/2010; n. 27556/2008; 19527/2005) e neanche gli competono i poteri che la legge attribuisce al chiamato in quanto tale (art. 460 c.c.), essendo privo di delazione (cfr. 25441/2017).

Pertanto il pagamento di una somma da parte degli eredi o legatari, prima e indipendentemente dal vittorioso esperimento dell'azione di riduzione, riflette per forza di cose un titolo negoziale (non coincidente necessariamente con uno di quegli accordi fra il legittimario e l'erede, generalmente designati come "accordi di integrazione della legittima": cfr. Cass. n. 6235/1981), di cui la corte non poteva sancire la sopravvivenza senza per ciò stesso porre in discussione l'esito interpretativo al quale aveva ritenuto di poter pervenire, proprio in relazione alla mancata applicazione del principio di conservazione del contratto.